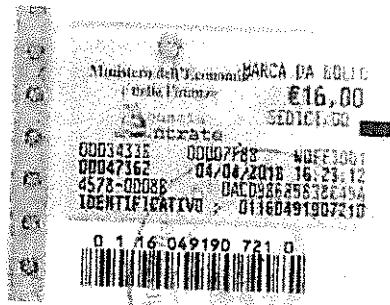




**Statuto di un Ente del Terzo Settore
Associazioni di Promozione Sociale
(Art. 35 e 36 del D.Lgs. 117/17)**

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Forma Giuridica - Sede – Data di costituzione – Durata

1. E' costituito un Ente del Terzo settore denominato **"GRUPPO FISARMONICISTI TARCENTO aps"**, con sede a TARCENTO via Pascoli 23 ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs. 117/17 ✓
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato il 12 gennaio 1987 ed adegua il proprio statuto alle associazioni di promozione sociale a partire da 04 aprile 2018 ai sensi dell'art.48 comma 1 del D. Lgs. citato. ✓
3. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
5. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
6. Il comma 5 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla L. delega per la riforma del Terzo settore 6 giugno 2016, n.106 ed al successivo D.Lgs. Codice del Terzo settore 3 luglio 2017, n. 117

Art. 3

Carattere associativo

1. **"GRUPPO FISARMONICISTI TARCENTO aps"** è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. citato. ✓

2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana con un apporto originale per il perseguimento di finalità civiche anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.Lgs citato

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

4. L'associazione si ispira ai principi della L. 106/16 art.1 comma 1 e D. Lgs 117/17 art. 12: essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012 emanata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4 Finalità

1. **"GRUPPO FISARMONICISTI TARENTO aps"** è costituita al fine di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs citato, ed in particolare:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, finalizzate alla diffusione dello studio della fisarmonica, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- d) educazione, istruzione e formazione musicale professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5) a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività ai sensi dell'art. 6 comma 1) del D.Lgs. citato

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8) comma 1) del D.Lgs citato ed è formato:

- dalle entrate dell'Associazione che sono costituite come segue:

- (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- d) da eventuali convenzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con le Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165 30 marzo 2000, finalizzate allo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs citato.
- e) da raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.7 comma 2) D.Lgs citato

- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8) comma 2) del D.Lgs. citato. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. "**GRUPPO FISARMONICISTI TARCENTO aps**" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato D.Lgs. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art 17, comma 1 del citato D.Lgs.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. A "**GRUPPO FISARMONICISTI TARCENTO aps**" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale: la deliberazione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art.23, comma 1) del citato D.Lgs.

L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni come da art. 23 comma 2)

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. La maggioranza degli Amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati, in applicazione dell'art. 2382 del Codice civile e dell'art. 26 comma 2 del d.Lgs. citato. Gli Amministratori possono essere scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (art. 26, comma 4).

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto fra i quali il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto stesso ai sensi dell'art. 15, comma 3).

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. A tal fine, le spese sostenute dagli associati e dai volontari possono essere

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo di € 10.00 giornalieri e di € 150.00 mensili, e l'Organo sociale delibera sulle tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
(Art. 17, comma 4)

✓
Art. 11
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
(Art. 17, comma 6)

3. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

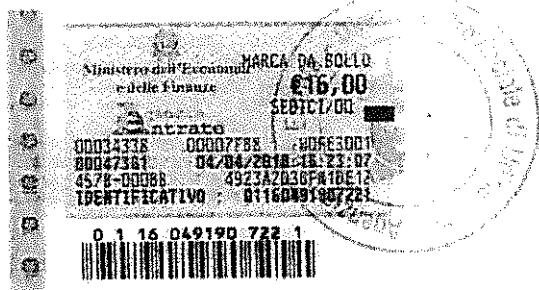
4. Il comportamento verso gli altri associati, e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea o dell'organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso avverso la deliberazione motivata di cui al comma precedente all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento di esclusione.



Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea (art. 24, comma 1 D.Lgs. citato)
- 2) l'organo di amministrazione (art. 26, comma 1 D.Lgs. citato)
- 3) la rappresentanza legale dell'ente (art. 26, comma 6 D. Lgs. citato)
- 4) l'organo di controllo (art. 30, comma 2 D.Lgs. citato)

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ai sensi dell'art. 24 comma 1) del D.Lgs. citato.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500, e di cinque associati in quelle con un numero di associati superiore a 500 ai sensi dell'art. 24 comma 3) del D. Lgs. citato.

4. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ai sensi dell'art. 24 comma 4) del D. Lgs. citato.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.

4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'assemblea può essere convocata anche per via elettronica ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci: in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione anche per via elettronica dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

6. Le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali ai sensi dell'art. 24, comma 5) del D. Lgs. citato.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; quella straordinaria con la presenza dei 2/3 dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci; quella straordinaria a maggioranza di 2/3 dei soci.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto a un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, fino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'art. 2373 del Codice civile in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 24, comma 2) del D.Lgs. citato

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore (art. 25, comma 1 D.Lgs citato) spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando presente (art. 25, comma 1, lettera b)
- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 25, comma 1, lettera a)
- fissa, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese (art. 17, comma 4)

- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo e lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla assemblea medesima (art. 25, comma 1, lettera e);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (art. 25, comma 1, lettera g);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alle sue competenze (art.25, comma 1, lettera i)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti"(art.25, comma 1, lettera d)

in sede straordinaria:

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (art. 25, comma 1, lettera h)
- delibera modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 25, comma 1, lettera f)
- delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- delibera sull'espulsione dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza(art.25, comma 1, lettera i)

Art. 20

Organo di amministrazione (art.26 comma 1 D.Lgs citato)

1. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'organo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, anche per via elettronica, a cura del presidente almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, anche per via elettronica
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione (se non eletto dall'assemblea), il vicepresidente, ed il segretario.
7. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad Enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente

allo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art.5), o a lavoratori od utenti dell'Ente. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea (art. 26, comma 5).

8. Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente (Art. 26, comma 6)

Art. 21 Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili: il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. (Art. 26, comma 7)
3. l'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
 - ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ♦ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ♦ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ♦ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ♦ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ♦ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22 Il Presidente

1. Il presidente dura in carica lo stesso numero di anni degli amministratori ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa: in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23 Il Segretario



1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati od aderenti;
- c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 24

Organo di controllo (Art. 30, comma 2 D.Lgs citato)

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seg. limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 220.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (art. 30, comma 2)

La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10) che recita: "Gli Enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli art. 2447-bis e seg. del Codice civile" (art. 30, comma 4)

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del D. Lgs. citato ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. citato. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio svolto dai componenti l'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2) del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti (Art. 30, comma 5)

Art. 25

Revisore legale dei conti (Art. 31, comma 1 D.Lgs citato)

1. Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e le Fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seg. limiti:

- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 1.100.000,00;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 2.200.000,00;
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

2. L'obbligo di cui al comma 1) cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'Art. 10
(Art.31, comma da 1) a 3)

Titolo V **Il bilancio**

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo (Art. 13 commi da 1 a 7 D. Lgs citato)

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 13), comma 1)

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. Il bilancio degli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (Art. 13, commi 1 e 2)

5. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'Art.4 comma 3 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione

6. Gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'Art. 2214 del codice civile.

7. Gli Enti del Terzo settore di cui al Comma 6) devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto ai sensi degli art. 2423 e seg.

8. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4) del presente statuto.

9. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art.8 comma 2)

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 27 **Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazionee approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto ai sensi dell'art. 25, comma 1) lettera g)

Art. 28 **Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo**

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il P.M. (Pubblico Ministero) possono agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, che abbiano più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea: se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art.2408, comma 2) del Codice civile (Art. 29, commi 1 e 2)

Art. 29 **Scioglimento**

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile

Art. 30 **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del Terzo settore, di cui all'art. 45), comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, con Raccomandata a/r o secondo le disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli.
(Art. 9, comma 1)

Art. 31 Estinzione dell'Ente

1. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione e scioglimento dell'Ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'Ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'Art. 11 e seg. delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'Ente dal Registro
(Art. 49, commi 1 e 2)

Art. 32 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

